

N. R.G. 121/2020



R.G. 121/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

Ufficio preposto ai Fallimenti

Riunito oggi in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1) Dott. Michele Monteleone | Presidente - relatore |
| 2) Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi | Giudice |
| 3) Dott. Michele Cuoco | Giudice |

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

dichiarativa di fallimento a rito ordinario della “D.F.L. SERVIZI s.r.l.” con sede legale in Benevento, alla Via Nicola Calandra n. 15, C.F. e P.I. 01403320623, numero REA BN – 117592;

FATTO E DIRITTO

Con ricorso notificato tramite la Guardia di Finanza, 2° Nucleo operativo metropolitano di Napoli, mediante consegna nelle mani del legale rappresentante della società debitrice, Sig. Orlando Francesco (cfr. relata di notifica in atti del giorno 19.04.2021), dal Procuratore della



Repubblica, Dott.ssa Di Lauro Maria Gabriella, si chiedeva dichiararsi il fallimento della società suindicata, denunciandone lo stato di insolvenza

IL TRIBUNALE

Udita la relazione del Giudice incaricato di riferire; vista la regolare convocazione del debitore; preso atto della dichiarazione di contumacia; assunte le necessarie informazioni e ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 9 l.fall.; rilevato che:

- ✓ Preliminarmente va preso atto della richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Benevento ai sensi dell'art 7 l.fall. fondata sull'informativa n. 460868/2020 del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Benevento del 06.10.2020 e relativa documentazione allegata);
- ✓ in ordine ai requisiti dimensionali per la declaratoria di fallimento ex art. 1 cpv. l.f.. sul piano processuale, va evidenziata la circostanza che chi agisce in giudizio per sentir dichiarare il fallimento del suo debitore deve limitarsi a dedurne la qualità imprenditoriale e dovrà essere quest'ultimo a dover invocare la propria qualità di imprenditore “non fallibile”;
- ✓ del resto come già evidenziato in alcune pronunce della S.C. (cfr. in tal senso Cass. Civ. n° 12548/2000 nonché n° 4455/2001) l'onere della prova non può che gravare, secondo i principi generali (Art. 2697 C.C.) sull'imprenditore che rivendicando nel caso di specie la qualifica di imprenditore “non fallibile” intende sottrarsi al fallimento;
- ✓ inoltre, alla luce delle pronunce della S.C. di Cassazione (Sez. I civ. 31.05.2012 nr. 8769 nonché 11309/2009) è dato desumere che dalla previsione dell'art 15 co. 4° l.fall. discende che la prova - di cui il debitore è onerato - del non superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1 co. 2° l.fall. va desunta anzitutto dai bilanci, onde la mancata produzione di questi ultimi non può che risolversi in danno del debitore stesso, a meno che la prova della esenzione dal fallimento non possa desumersi da documenti altrettanto significativi;
- ✓ tale onere quindi, sotto il profilo impeditivo, non può ritenersi adeguatamente assolto, in mancanza di qualsivoglia produzione documentale a suffragio;



- ✓ una volta dedotta la natura commerciale della società ed accertato lo stato di insolvenza risulta assolto l'onere probatorio essendo stati "portati in giudizio" i fatti costitutivi della domanda;
- ✓ nel caso di specie la società debitrice non ha assolto all'onere probatorio di cui all'art. 1 cpv. 1.f. essendo rimasta contumace e non avendo fornito, così, alcuna prova in senso contrario, non avendo prodotto le scritture contabili in ossequio a quanto previsto dal decreto di convocazione;
- ✓ la medesima, non costituendosi nell'odierno giudizio, non ha al contempo reso possibile accertare, ai fini della dichiarazione di fallimento, se l'ammontare di debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore ad euro trentamila;
- ✓ peraltro, dalla Informativa della Guardia di Finanza di Benevento si rileva che l'ultimo bilancio di esercizio depositato, risalente al 31.12.2014, è emerso il superamento dei requisiti dimensionali di fallibilità atteso che dalla voce "*attivo patrimoniale*" il totale risulta essere pari ad euro 508.813,00, mentre l'ammontare del "*ricavi lordi*" è pari ad euro 7.505.421,00, con debiti scaduti complessivamente pari ad € 26.878.453,54;
- ✓ *ut supra* chiarito, «*depone senza dubbio a sfavore della società debitrice il mancato deposito presso il registro delle imprese [... omissis...] dei bilanci di esercizio, circostanza questa, invero, già di per sé altamente sintomatica del superamento in negativo, per la società in liquidazione, del rapporto tra l'attivo e il passivo*» (in tal senso Tribunale Palermo 19 marzo 2015);
- ✓ attesa, dunque, la qualità di imprenditore commerciale "*D.F.L. Servizi s.r.l.*", la stessa risulta assoggettabile al fallimento;
- ✓ infine, ai sensi dell'art. 5 l.fall., risulta lo stato di insolvenza della società debitrice e che, in particolare, il relevantissimo ammontare dei debiti scaduti non è stata in grado di adempiere con regolarità e mezzi normali alle proprie obbligazioni e che l'ammontare dei debiti scaduti supera la soglia prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall.;
- ✓ a tal proposito «*Il mancato pagamento di un credito di modesto importo può integrare un'ipotesi non già di mero ed occasionale inadempimento, bensì di vera e propria incapacità del debitore "di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni", così come previsto dall'articolo 5, legge fallimentare*» Appello Torino 15 giugno 2010)



✓ pertanto occorre dichiarare il suo fallimento.

P.Q.M.

letti ed applicati gli artt. 2082 c.c., 1-5-6-9-16 della Legge Fallimentare (R.D. 16/03/1942 N.267, così come modificato dal D.L.vo 9 Gennaio 2006 N° 5):

DICHIARA

il fallimento a rito ordinario della “*D.F.L. SERVIZI s.r.l.*” con sede legale in Benevento, alla Via Nicola Calandra n. 15, C.F. e P.I. 01403320623, numero REA BN – 117592;

DELEGA per la procedura il Dr. Michele MONTELEONE;

NOMINA Curatore Dr. Fabrizio RUSSO – Benevento;

ORDINA al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori entro il termine perentorio di gg. 3 dalla notifica della presente sentenza, ed al curatore l'inizio immediato delle operazioni d'inventario di cui all'art. 841.fall. e delle successive operazioni.

FISSA il giorno 09.11.2021 ore 10:20 per l'adunanza dei creditori nell'anzidetta cancelleria per l'esame dello stato passivo e per procedere, ai sensi dell'art. 40 l.fall. alla nomina del Comitato dei Creditori, dopo aver sentito il curatore ed i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, abbiano dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero abbiano segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti;

ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali e mobiliari sulle cose in possesso del fallito il termine perentorio di gg. 30 prima della suddetta adunanza per il deposito in cancelleria delle relative domande;

MANDA alla cancelleria fallimentare, per la pubblicazione della presente sentenza a norma dell'art. 17 l.fall..

AUTORIZZA la prenotazione a debito della registrazione della presente sentenza da notificarsi al fallito a cura della Cancelleria.

È provvisoriamente esecutiva.



Così deciso in Benevento, nella Camera di Consiglio del 26 maggio 2020.

Il Presidente Estensore
Dott. Michele Monteleone

Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr. Giusy Caruso, in tirocinio formativo

